

che si era disinteressata di controllare il conto nonché i rendiconti cartacei, che venivano recapitati presso lo studio del suocero; che il coniuge aveva abusato del mandato ad esso conferito arricchendosi, in danno e all'insaputa di essa attrice, per il complessivo importo di € 19.039,88, mediante l'esecuzione di sei disposizioni di bonifico, effettuate a beneficio del conto personale del medesimo; di ciò ella era venuta a conoscenza in data 11.02.2020, quando a seguito della separazione (formalizzatasi il 16.01.2020) aveva cominciato ad interessarsi delle gestione del conto corrente. Ha quindi proposto quindi azione di ripetizione o in subordine ex art 2041 c.c.

Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che i bonifici bancari effettuati da M rientrassero nell'ambito della contribuzione familiare ex art. 143 c.c., essendo stati effettuati in costanza di matrimonio per far fronte ai bisogni della famiglia.

La Corte d'appello di Napoli, in riforma, ha condannato l'odierno ricorrente al pagamento della somma di € 17.500,00 a titolo di ingiustificato arricchimento, ritenendo provato, sulla base delle testimonianze assunte, che costanza di matrimonio, fino al settembre 2019, l'attrice non utilizzava personalmente il servizio di *internet banking* e che dei relativi codici ne avesse la piena disponibilità il marito; e sul rilievo che le disposizioni di bonifico oggetto di causa avevano quali destinatari non i terzi potenziali fornitori di beni e servizi, ma il conto corrente del M, con causali generiche (spese varie) o incompatibili con il fine di soddisfare i bisogni della famiglia (investimenti). Inoltre, la Corte di merito ha rilevato che i bonifici, rispetto alle sostanze della moglie, erano di importo consistente ed esorbitanti rispetto allo scopo di provvedere alla copertura di spese di ordinaria gestione familiare; che di contro nessuna prova aveva dato il M del consenso del coniuge all'esecuzione delle suddette operazioni bancarie.



M ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. D si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e del principio di sussidiarietà dell'azione, la violazione dell'art. 143 c.c. e dei principi di solidarietà matrimoniale, nonché l'erronea valutazione dei presupposti dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cc. Il ricorrente deduce che l'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando esista un rapporto giuridico che regoli compiutamente la fattispecie. Nel caso di specie, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono integralmente disciplinati dall'art. 143 c.c., che impone a ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia secondo le proprie sostanze e capacità. Deduce che le operazioni da lui effettuate erano esclusivamente nei limiti della procura ricevuta e si trattava sempre di pagamenti *cum causa* effettuati nell'ambito del ménage familiare. Tali pagamenti, pertanto, esulavano del tutto dal principio sancito dall'articolo 2041 c.c. perché eseguiti nell'adempimento di un obbligo imposto dalla legge (art. 143 c.c.) a ciascun coniuge, così come, nel costante e regolare adempimento dei propri doveri, il ricorrente ha sostenuto la gran parte delle spese necessarie ai bisogni della famiglia. Peraltro, se così non fosse, se, cioè, i rapporti tra i coniugi non si fossero svolti sulla base del loro status coniugale (sì da essere regolati dagli articoli 143 e seguenti del codice civile), i versamenti in questione avrebbero dovuto farsi rientrare nell'ambito delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. Rileva che è inverosimile che in dodici anni di matrimonio la controparte non abbia mai controllato il conto. Lamenta che la Corte d'appello abbia disconosciuto il principio consolidato secondo cui le attribuzioni patrimoniali tra coniugi in costanza di matrimonio sono irripetibili quando rientrano nell'adempimento



dell'obbligo di contribuzione familiare e che è evidente che i bonifici de quo facevano riferimento alle dazioni che la moglie dava al marito in periodi in cui lui da solo non riusciva a fronteggiare tutte le spese, in ragione della la cooperazione tacita che sussisteva tra i coniugi nella comunione familiare. Inoltre, deduce che poiché i versamenti erano proporzionati alle capacità economiche della moglie e adeguati al contesto familiare non si possono ravvisare i presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento. Rileva che la giurisprudenza di legittimità è, sul punto, costante nell'affermare che le attribuzioni patrimoniali tra coniugi (e tra conviventi), quando funzionali alla realizzazione di un progetto di vita comune, sono sorrette da una giusta causa e, come tali, irripetibili, gravando su chi ne chieda la restituzione l'onere di dimostrare una causa diversa.

2.- Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha motivatamente escluso, in base al discrezionale apprezzamento delle prove assunte, che le somme in questione fossero state prelevate dal ricorrente per destinarle a bisogni familiari e ciò in base ad una serie di elementi probatori da essa apprezzati e soprattutto valorizzando il principio di proporzionalità di cui all'art. 143 c.c., rilevando che si trattava di somme esorbitanti rispetto alle esigenze di copertura delle ordinarie spese familiari, tenuto conto delle sostanze di cui disponeva la moglie. Di conseguenza la Corte di merito ha escluso che si trattasse di prelievi aventi titolo negli accordi familiari di gestione delle spese comuni (artt.143/144 c.c.) o comunque giustificate dalla solidarietà familiare, ritenendole invece somme prelevate a titolo personale.

Occorre qui ricordare che i doveri matrimoniali sono inderogabili e sono ispirati al principio di proporzionalità; per quanto si possano stabilire di comune accordo le modalità con le quali adempierli (art 144 c.c.) occorre comunque attenersi ai parametri fissati dall'art. 143 c.c., e tra



questi quello di proporzionalità. La Corte d'appello, una volta ritenuto (con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile) che i prelievi non fossero proporzionati, in relazione alle sostanze della coniuge e alle esigenze familiari, ha correttamente concluso che essi non avessero titolo nei doveri familiari bensì in una autonoma determinazione del M non giustificata da specifico consenso della moglie.

Pertanto, non individuando la fonte legale ovvero la fonte negoziale delle operazioni, né negli accordi ex art 143 /144 c.c. né in altro negozio o accordo tra i coniugi, la Corte distrettuale ha ritenuto fondata l'azione di ingiustificato arricchimento; inquadramento corretto perché, una volta escluso che il coniuge abbia agito in virtù di attuazione degli accordi familiari di contribuzione o altro titolo negoziale soccorre soltanto l'azione sussidiaria 2041 c.c.

Quanto al resto, le censure del ricorrente si risolvono in una critica sulla valutazione della prova da parte del giudice di merito e pertanto sono inammissibili, posto che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021)

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto provato che i bonifici fossero stati da lui eseguiti valorizzando testimonianze *de relato actoris* (in particolare quella del fratello della D), prive di valore probatorio e attribuendo indebita valenza confessoria a una e-mail del ricorrente, che in realtà si limitava a ribadire la natura familiare e condivisa delle operazioni bancarie.



4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 132 c.p.c. e l'omesso esame di elementi istruttori decisivi, in particolare la documentazione bancaria prodotta dalla stessa D , dalla quale risultano numerose operazioni effettuate autonomamente dalla correntista in favore di terzi, circostanza incompatibile con la tesi della totale inconsapevolezza e dell'assenza di controllo sul conto corrente. Il ricorrente deduce che la motivazione è intrinsecamente contraddittoria, poiché, da un lato, riconosce che la gestione economica familiare era stata affidata al marito nell'ambito di una cooperazione coniugale e, dall'altro, afferma che i bonifici sarebbero stati eseguiti all'insaputa della moglie. Le due affermazioni non possono logicamente coesistere. Ulteriore profilo di contraddittorietà emerge nel rigetto dell'eccezione di compensazione: la Corte di merito ha ritenuto irripetibili le somme versate dal ricorrente in favore della famiglia in quanto espressione dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c., ma non ha applicato il medesimo principio alle somme versate dalla moglie introducendo una ingiustificata asimmetria valutativa.

5.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

La valutazione delle prove costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità. Né può dirsi che la Corte d'appello abbia violato i principi generali in tema, in particolare quelli relativi alla testimonianza *de relato actoris*, posto che ha chiarito, nella motivazione, di non aver utilizzato quella parte della testimonianza in cui il fratello della moglie ha riferito quanto raccontatogli dalla sorella, ma soltanto quella caduta sotto la diretta percezione del testimone (pag. 21: « *Orbene, se, in ordine alla circostanza della consegna al M dei codici di accesso all'internet banking della D , la deposizione, in quanto de relato actoris, è priva di valenza probatoria, in merito alle altre circostanze, invece, il teste riferiva di eventi caduti sotto la sua diretta percezione, che*



possono indubbiamente valorizzarsi ai fini del formarsi del convincimento del Collegio»).

Quanto al resto, si lamenta non già l'omesso esame di un fatto decisivo, ma come la Corte abbia valutato i fatti di causa, in contrasto con il consolidato principio che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).

La Corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse tra i coniugi un vero e proprio mandato ma semplicemente che il M avesse la disponibilità dei codici home banking della moglie e che ne avesse usato per finalità esorbitanti le esigenze familiari senza il consenso di costei; la circostanza che vi fosse un accordo per arricchire il coniuge doveva essere oggetto di specifica prova da parte del convenuto (prova ritenuta assente dal giudice di merito) perché l'arricchimento del coniuge non è uno dei doveri matrimoniali. Di contro le spese che sono state destinate a contribuire al ménage familiare non sono ripetibili e tali sono state ritenute, con giudizio di fatto qui incensurabile, le spese sostenute e allegate da M .

6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2034 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) Il ricorrente lamenta che la Corte



territoriale avrebbe erroneamente escluso la natura di obbligazioni naturali delle prestazioni effettuate, in contrasto con la giurisprudenza che qualifica come irripetibili le dazioni patrimoniali tra coniugi (e conviventi) quando spontanee, proporzionate alle capacità economiche, adeguate al contesto familiare.

7.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta con la ragione decisoria che ha valorizzato proprio la mancanza di consenso da parte della D agli spostamenti di denaro effettuati dal M. Quindi non vi è stata, nella ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, una spontanea dazione da parte della moglie in favore del marito, tutt'altro; vi è un rapporto fiduciario giustificato dallo stato coniugale e dalla necessità di adempiere al dovere di contribuzione, nell'ambito del quale il M ha però esorbitato i limiti. Nè può parlarsi di adempimento di obbligazioni naturali, poiché i doveri che sorgono dal matrimonio hanno fonte legale, ma in questo caso il giudice di merito ha motivatamente escluso che i fatti fossero riconducibili a tale parametro legale.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.

Il Presidente
Maria Acierno

